

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, ostino ad una prassi nazionale che consente una procedura come quella di cui alla prima questione tale che l'altra parte del rapporto giuridico (il destinatario delle fatture), non gode, nel procedimento originario di controllo, dei diritti connessi alla qualità di parte, e non può quindi nemmeno esercitare il diritto di ricorso nel contesto di un procedimento di controllo i cui accertamenti devono essere presi in considerazione d'ufficio dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di controllo riguardante l'obbligazione tributaria dell'altra parte e possono essere imputati a carico di quest'ultima, tenuto presente che l'amministrazione finanziaria non mette a disposizione dell'altra parte il fascicolo relativo al controllo effettuato nei confronti della prima parte del rapporto giuridico (l'emittente delle fatture), e in particolare gli elementi su cui si fondano gli accertamenti, i verbali e le decisioni amministrative, ma gliene comunica soltanto una parte, per estratto, di modo che l'amministrazione finanziaria porta l'altra parte a conoscenza del fascicolo soltanto in modo indiretto, operando una selezione secondo criteri che le sono propri e sui quali l'altra parte non può esercitare alcun controllo.
- 3) Se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi nazionale ai sensi della quale gli accertamenti, nel contesto del controllo delle parti del rapporto giuridico relativamente all'obbligazione tributaria, effettuati dall'amministrazione finanziaria in esito a un procedimento avviato nei confronti dell'emittente delle fatture e che comportano la constatazione che tale emittente ha concorso a una frode fiscale attiva devono essere presi in considerazione d'ufficio da detta amministrazione in occasione del controllo nei confronti del destinatario delle fatture, fermo restando che il predetto destinatario non gode, nel procedimento originario di controllo avviato nei confronti dell'emittente, dei diritti connessi alla qualità di parte e non può quindi nemmeno esercitare il diritto di ricorso nel contesto di un procedimento di controllo i cui accertamenti devono essere presi in considerazione d'ufficio dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di controllo riguardante l'obbligazione tributaria del destinatario e possono essere imputati a carico di quest'ultimo, tenuto presente che [l'amministrazione finanziaria] non mette a disposizione del destinatario il fascicolo relativo al controllo effettuato nei confronti dell'emittente, e in particolare gli elementi su cui si fondano gli accertamenti, i verbali e le decisioni amministrative, ma gliene comunica soltanto una parte, per estratto, di modo che l'amministrazione finanziaria porta il destinatario a conoscenza del fascicolo soltanto in modo indiretto, operando una selezione secondo criteri che le sono propri e sui quali egli non può esercitare alcun controllo.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
(Polonia) il 19 marzo 2018 — procedimento penale a carico di B.S.**

(Causa C-195/18)

(2018/C 221/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Parti nel procedimento principale

B.S.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

Urząd Celno-Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'allegato n. 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che la birra di malto di cui alla voce NC 2203 della nomenclatura combinata possa essere un prodotto nel quale, per la preparazione del mosto, sono stati usati estratto di malto, sciroppo di glucosio, acido citrico e acqua, anche quando nel mosto è predominante l'utilizzo di ingredienti non maltati rispetto agli ingredienti maltati e lo sciroppo di glucosio è stato aggiunto al mosto prima del processo di fermentazione dello stesso, e quali criteri debbano essere presi in considerazione per stabilire la proporzione tra ingredienti maltati e non maltati nel mosto al fine di classificare il prodotto ottenuto come birra rientrante nella voce NC 2203.

⁽¹⁾ GU L 316, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 256, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) il 27 marzo 2018 — ML

(Causa C-220/18)

(2018/C 221/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Parti

Imputato: ML

Questioni pregiudiziali

- 1) Quale rilievo abbia, nell'ambito dell'interpretazione delle norme summenzionate ⁽¹⁾, il fatto che nello Stato membro emittente ci siano mezzi di ricorso per la tutela dei reclusi con riguardo alle loro condizioni di detenzione.
 - a) Ove siano dedotte alle autorità giudiziarie dell'esecuzione prove dell'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente che colpiscono determinati gruppi di persone oppure determinati centri di detenzione, se, nel rispetto delle norme summenzionate, già per la disponibilità di siffatti mezzi di ricorso debba essere escluso un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dell'imputato in caso di sua estradizione, il quale osti all'ammissibilità di quest'ultima, senza che sia necessario un ulteriore esame delle concrete condizioni di detenzione.
 - b) Se sia rilevante a tal riguardo la circostanza che, in ordine a detti mezzi di ricorso, la Corte europea dei diritti dell'uomo non abbia rinvenuto elementi a favore del fatto che tali rimedi non offrano ai reclusi prospettive realistiche di miglioramento delle condizioni di detenzione inadeguate.
- 2) Qualora la risposta alla questione pregiudiziale sub 1) dovesse essere nel senso che l'esistenza di tali mezzi di ricorso per la tutela dei reclusi non sia idonea ad escludere un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dell'imputato senza un ulteriore esame delle concrete condizioni di detenzione nello Stato membro emittente da parte delle autorità giudiziarie dell'esecuzione:
 - a) Se le norme summenzionate debbano essere interpretate in modo tale che l'esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente da parte delle autorità giudiziarie dell'esecuzione si estenda a tutti gli istituti penitenziari o altre strutture carcerarie in cui l'imputato potrebbe essere eventualmente accolto. Se ciò trovi applicazione anche qualora si tratti di detenzione in determinati istituti penitenziari a titolo provvisorio oppure a fini di trasferimento. Oppure se l'esame possa limitarsi a quell'istituto penitenziario in cui l'imputato, in base a quanto indicato dalle autorità dello Stato membro emittente, dovrebbe essere probabilmente accolto per la maggior parte del periodo.